

RECTE SAPERE

STUDI IN ONORE DI GIUSEPPE DALLA TORRE

- I -

Diritto canonico

a cura di

Geraldina Boni - Erminia Camassa

Paolo Cavana - Pasquale Lillo - Vincenzo Turchi

Estratto



2014

G. Giappichelli Editore – Torino

RECTE SAPERE

STUDI IN ONORE DI GIUSEPPE DALLA TORRE

- I -

Diritto canonico

In copertina:

MASTRO ROSO DA PARMA, *Rappresentazione di un professore dell'Università di Bologna in cattedra davanti ai discepoli*, bassorilievo marmoreo presso l'antica Chiesa dei Ss. Vitale e Agricola, 1318, Bologna.

RECTE SAPERE

STUDI IN ONORE DI GIUSEPPE DALLA TORRE

- I -

Diritto canonico

a cura di

Geraldina Boni - Erminia Camassa

Paolo Cavana - Pasquale Lillo - Vincenzo Turchi



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2014 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-4845-6 (*Volume indivisibile*)

Il volume è stato pubblicato grazie ad un finanziamento della Libera Università Maria Ss. Assunta.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE-SOMMARIO

	<i>pag.</i>
<i>Ringraziamenti</i>	XVII
<i>Percorso accademico</i>	XIX
<i>Profilo scientifico</i>	XXI
<i>Pubblicazioni</i>	XXVII

Diritto canonico

JUAN IGNACIO ARRIETA L'Amministrazione apostolica personale <i>San Giovanni Maria Vianney</i>	1
MANUEL J. ARROBA CONDE Servizio alla persona e tecnica giudiziale nel diritto canonico	19
EDUARDO BAURA Le radici conciliari delle prelature personali	37
RINALDO BERTOLINO Peregrinazioni intorno al diritto ecclesiale	54
TARCISIO BERTONE La Chiesa e la cultura	66
ANDREA BETTETINI « <i>Societas delinquere potest</i> ». La responsabilità penale degli enti in diritto canonico	75
DANIELA BIANCHINI JESURUM Considerazioni sul pensiero politico dell'Alighieri. Spunti di indagine in tema di laicità e di impegno politico dei cristiani	94

	<i>pag.</i>
GERALDINA BONI Casi controversi di martirio nel diritto canonico	124
PIERO ANTONIO BONNET La valutazione giudiziaria delle dichiarazioni di parte	150
RAYMOND LEO BURKE <i>Error iuris</i> quale capo di nullità di matrimonio	163
MATTEO CARNÌ Il diritto metropolitico di spoglio sui vescovi suffraganei. Contributo alla storia del diritto canonico nell'Italia meridionale	172
DAVIDE CITO Appunti sull'evoluzione normativa del diritto penale canonico nell'ultimo decennio	197
FRANCESCO COCCOPALMERIO L'ontologia del diritto in alcuni scritti di Benedetto XVI	214
RAFFAELE COPPOLA Profili etici e giuridici del trattamento dell'infertilità di coppia	221
MARIASSUNTA COZZOLINO Primi interventi di Papa Francesco per una riforma degli organismi economico-finanziari della Curia romana: spunti di riflessione	229
GAETANO DAMMACCO L'esercizio del potere nella Chiesa cattolica: la potestà di governo e il dovere di servizio	243
VELASIO DE PAOLIS Fede e matrimonio. Riflessioni sul tema a partire dall'allocuzione del Papa Benedetto XVI alla Rota Romana del 26 gennaio 2013	263
CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M. La sacra liturgia, specie i sacramenti, quale bene giuridico ecclesiale	279
FRANCESCO FALCHI Il primo discorso di Papa Francesco alla Rota Romana alla luce del magistero espresso dai suoi predecessori nelle allocuzioni al Tribunale Apostolico	298

	<i>pag.</i>
CARLO FANTAPPIÈ Ecclesiologia e canonistica nel post-Concilio	316
GIORGIO FELICIANI Le proposte del Cardinale Pietro Gasparri nella Plenaria del 18 giugno 1925 per un regolamento delle conferenze episcopali	339
BRIAN EDWIN FERME <i>Novus habitus mentis</i> : the Popes and the authentic collections of canon law in the thirteenth century	351
JUAN FORNÉS Consideraciones sobre la disolución del vínculo conyugal	371
OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI Il Concilio Vaticano II e il matrimonio canonico: capacità e consenso nella convergenza tra pastorale e diritto	389
GIANFRANCO GIROTTI Fede e matrimonio-sacramento	405
ZENON GROCHOLEWSKI Carità intellettuale specialmente dell'Università Cattolica	410
JOAQUÍN LLOBEL Il diritto alla tutela giudiziale e i ricorsi avverso la reiezione del libello di domanda. A proposito dell'art. 51 delle Norme della Rota Romana	419
CHIARA MINELLI Pio X e il processo di codificazione delle norme sui parroci. L'esperienza del pastore e le scelte del legislatore	441
JESÚS MIÑAMBRES Principi di organizzazione del governo patrimoniale delle entità ecclesastiche	454
DOMENICO MOGAVERO La sfida educativa nel Mediterraneo, crocevia di popoli, culture, fedi	467
PAOLO MONETA Il rafforzamento della Rota Romana	485

	<i>pag.</i>
GIANPAOLO MONTINI « <i>Claudatur cum indicatione loci</i> » (can. 1612, § 4). Il luogo della decisione giudiziale canonica tra realtà, formalità e motivo di nullità	499
LUCIANO MUSSELLI Riflessioni e ipotesi sulle prospettive evolutive in tema di nullità e scio- glimento dei matrimoni canonici	511
LUIS NAVARRO Álvaro del Portillo e la normativa sulle associazioni di fedeli	521
RAFAEL NAVARRO-VALLS El dinamismo apostolico personal del fiel cristiano	530
ANGELA MARIA NICOLÒ PUNZI Gli interventi pontifici sui territori insulari nel medio evo	545
ATTILIO NICORA L'impegno dei cristiani nella vita politica e civile « <i>come stranieri e pellegrini, come uomini liberi, come servitori di Dio</i> »	553
FRANCESCO RICCIARDI CELSI Il principio di sana collaborazione tra Chiesa e Comunità politica a cin- quant'anni dal Concilio Vaticano II	561
MAURO RIVELLA Organismi di partecipazione ecclesiale: un'occasione mancata?	584
LUIGI SABBARESE I ministeri laicali nella Chiesa latina	593
EMMA GRAZIELLA SARACENI <i>Caritate in vigilando</i> : prime osservazioni sul <i>motu proprio Intima Ecclesiae Natura</i>	608
ELIO SGRECCIA Sulle frontiere della vita	624
ANGELA PATRIZIA TAVANI L'operosa convergenza per il bene comune nei discorsi di Giorgio Napoli- tano, Benedetto XVI e Francesco	629
PATRICK VALDRINI L'organizzazione della Chiesa cattolica in Europa e la politica europea di Giovanni Paolo II	639

pag.

ILARIA ZUANAZZI L'amore "affidabile": natura, cultura e grazia nell'indissolubilità del matrimonio	649
---	-----

Diritto ecclesiastico

ALESSANDRO ALBISETTI I matrimoni interconfessionali	665
SALVATORE AMATO Il primato della coscienza e l'identità del giurista cattolico	672
ROME0 ASTORRI I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica negli interventi dei deputati democristiani all'Assemblea costituente	683
PIERO BELLINI Chiesa cattolica romana e vicenda politica d'Italia	699
SALVATORE BERLINGÒ Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico	716
FRANCESCO BONINI Regioni (e circoscrizioni) ecclesiastiche nell'Italia unita	729
SALVATORE BORDONALI Laicità e Conciliazione dopo la Grande Guerra: spunti di riflessione	749
ERMINIA CAMASSA Il modello italiano di insegnamento della religione: tra evoluzione e questioni aperte	754
MARCO CANONICO L'assistenza spirituale alle Forze armate tra novità formali e vecchi privilegi	770
CARLO CARDIA Metamorfosi dei diritti umani. Dal nuovo Sinai di Hannah Arendt alla nuova torre di Babele	776

	<i>pag.</i>
SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI Curia Romana, enti canonici operanti nello Stato della Città del Vaticano o negli immobili “immuni”, enti vaticani. Incerti confini e rapporti con il Giudice dello Stato italiano	797
PAOLO CAVANA Il principio di laicità nel pensiero di Giuseppe Dalla Torre e la sua recente evoluzione nell’esperienza francese	831
MARIO CHIAVARIO Libertà religiosa e processo penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	855
FRANCESCO D’AGOSTINO Diritto, religione e secolarizzazione	871
ALBERTO DE LA HERA La cristiandad y la monarquía hispánica	883
SARA DOMIANELLO Osservazioni sulle Proposte di legge n. 2422 e n. 2769 del 2009 presentate alla Camera dei Deputati in materia di <i>burqa</i> e <i>niqab</i>	903
SILVIO FERRARI Le religioni nella sfera pubblica. Modelli e dinamiche europee	914
PIERANGELA FLORIS Associazioni ed enti nell’agire solidale. Le risposte del diritto canonico e del diritto ecclesiastico	929
MARIA CRISTINA FOLLIERO La legislazione vaticana in materia finanziaria: un banco di prova dell’art. 17 TUE e dei principi di collaborazione e cooperazione tra Chiese Stato e Unione	946
LIBERO GEROSA Il diritto ecclesiastico svizzero: un cantiere aperto nei termini e nei contenuti	962
EMANUELA GIACOBBE Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale: tra diritto positivo e diritto vivente	973

	<i>pag.</i>
ENRICO GIARNIERI Brevi notazioni sulla nullità di matrimoni concordatari dichiarata da Tribunali ecclesiastici ubicati al di fuori del territorio italiano	994
PASQUALE LILLO I principi costituzionali nell'insegnamento di Giuseppe Dalla Torre	1005
PIETRO LO IACONO La Conferenza Episcopale Italiana ed il <i>delictum gravius contra mores</i> : salvaguardia dell'indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità politica	1034
MONICA LUGATO L'Unione Europea e le Chiese: l'art. 17 TFUE, nella prospettiva del principio di attribuzione, del rispetto delle identità nazionali e della libertà religiosa	1075
MICHELE MADONNA Arturo Carlo Jemolo e l'Ebraismo. Brevi note ricostruttive	1088
VENERANDO MARANO La condizione e il contributo delle Chiese nell'Unione europea	1109
JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR Simboli religiosi nella realtà giuridica spagnola	1119
MAURIZIO MARTINELLI Le relazioni tra Chiesa e Stato in Austria durante il XIX secolo. La " <i>Instructio</i> " austriaca del 1856	1132
ROBERTO MAZZOLA Considerazioni giuridico-ecclesiologiche in merito alle minoranze cristiane in area arabo-islamica	1149
MANLIO MIELE Diritti della personalità e segni identificativi delle persone (fisiche e giuridiche). Note a margine del d.p.c.m. 28 gennaio 2011	1157
LAURA PALAZZANI Il contributo di Giuseppe Dalla Torre al dibattito bioetico e biogiuridico	1172
ANGELO RINELLA Preamboli costituzionali e fattore religioso. Il caso irlandese	1192

	<i>pag.</i>
JEAN-PIERRE SCHOUPPE Réflexions juridiques autour de la notion d'objection de conscience institutionnelle	1205
ANNA TALAMANCA La vicenda risorgimentale tra politica e foro interno: la coscienza del re e il tormento di un papa re	1221
VINCENZO TURCHI Laicità e laicismo: origini storiche e ragioni attuali di una dicotomia	1231
GIOVANNI B. VARNIER Questione cattolica e questione romana agli esordi del Partito Popolare italiano	1252
MARCO VENTURA L'eredità di Villa Madama: un decalogo	1264
ENRICO VITALI In tema di delibazione e solidarietà familiare	1283
ANDREA ZANOTTI La dissoluzione della distinzione tra pubblico e privato e la difficile sopravvivenza del sacro	1289

Miscellanea

MARIA PIA BACCARI VARI <i>Homines in ventre</i>	1297
ROBERTO BARATTA La gerarchia delle fonti nell'Unione europea: un riesame	1311
CESARE BIANCA Immedesimazione giuridica dei valori etici (alla ricerca di un diritto più giusto)	1320
PAOLO BIAVATI Alla base dei diritti: doveri e responsabilità	1324
ANTONELLO BLASI Giuseppe Dalla Torre e l'Osservatore Romano	1332

	<i>pag.</i>
IVO CARACCIOLI Sulla crisi della distinzione tra pena e sanzioni extra-penali	1346
ETTORE CASADEI La nozione giuridica di agricoltura (incisivi mutamenti e nuovi problemi)	1354
GIUSEPPE DE VERGOTTINI La persistente sovranità	1373
CHIARA FAVILLI La dimensione collettiva della tutela contro le discriminazioni secondo il diritto dell'Unione europea	1393
DÉSIRÉE FONDAROLI Responsabilità "da reato" ex d.lgs. n. 231/2001 ed enti ecclesiastici: limiti di applicazione	1401
GIAMPAOLO FREZZA Il nuovo art. 337- <i>sexies</i> c.c.: appunti e spunti	1411
VITTORIO GASPARINI CASARI Declinazioni ed evoluzioni dello stato amministrativo	1422
GIOVANNI GIACOBBE <i>Caritas</i> e valori giuridici: spunti per una riflessione	1442
EDUARDO GIANFRANCESCO Il canale della Manica non è poi così largo: <i>sovereignty of Parliament</i> e <i>rule of law</i> tra esperienza britannica e dimensione europea	1453
LUIGI LABRUNA L'« <i>Archivio Giuridico</i> » di Giuseppe Dalla Torre e il diritto romano	1463
GIUSEPPE LANEVE La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti	1473
ALDO LOIODICE Unica libertà, positiva e negativa: valore relazionale nella Costituzione italiana	1490
FABIO MACIOCE La de-naturalizzazione del diritto nel positivismo	1511

	<i>pag.</i>
FERRANDO MANTOVANI La terapia staminale: problemi e limiti giuridici	1522
PAOLO MENGOZZI La cooperazione giudiziaria europea e il principio fondamentale di tutela della dignità umana	1528
FRANCESCO MORANDI Le condizioni generali del contratto di trasporto ferroviario di persone e bagagli	1538
PAOLO PAPANTI-PELLETIER Note sul principio di ordine pubblico nell'attuale ordinamento italiano	1556
BENITO PERRONE Anche i giuristi vanno in Paradiso: Sant'Alfonso Maria de' Liguori e le regole morali della professione forense	1573
ROCCO PEZZIMENTI Bonaventura da Bagnoregio: la storia come cammino di salvezza e di espiazione	1578
IOLANDA PICCININI Sciopero e lavoro, oggi	1588
CARMINE PUNZI Dalla crisi del monopolio statale della giurisdizione al superamento dell'alternativa contrattualità-giurisdizionalità dell'arbitrato	1596
MAURO RONCO La dottrina del doppio effetto degli atti umani e la legittima difesa	1617
ITALO SCALERA "Tempo scaduto" per la chiusura del fallimento	1636
MICHELE SESTA Stato unico di filiazione e diritto ereditario	1647
FILIPPO SGUBBI Il peso del diritto penale nel "fardello temporale"	1676
PAOLA SPAGNOLO La religione in carcere: la libertà dietro le sbarre	1678

	<i>pag.</i>
PASQUALE STANZIONE Funzione nomofilattica e giurisdizione minorile nelle pronunce della Corte costituzionale	1699
ANTONIO TARANTINO Brevi note sul consenso informato	1714
VINCENZO TONDI DELLA MURA Dalla teologia politica alla teologia <i>della</i> politica: le implicazioni costituzionali	1727
LORENZA VIOLINI Dignità umana e diritti fondamentali all'epoca della ricerca genetica	1753
PIETRO VIRGADAMO La funzione "equitativa" del risarcimento del danno non patrimoniale e la prova del pregiudizio: un binomio inscindibile	1762

PIO X E IL PROCESSO DI CODIFICAZIONE DELLE NORME SUI PARROCI. L'ESPERIENZA DEL PASTORE E LE SCELTE DEL LEGISLATORE

di Chiara Minelli

Le celebrazioni del centenario della morte di Pio X costituiscono un richiamo suggestivo a riflettere ancora una volta sull'«enorme lavoro» di riforma che caratterizzò il suo pontificato¹ e che, come già risultava del tutto chiaro ai suoi collaboratori più stretti, «fu dovuto principalmente, e spesso esclusivamente, al suo progetto e alla sua iniziativa personale»².

In questo contesto, un'attenzione specifica merita senz'altro il tema, sempre vivo per le sue implicazioni metodologiche e comparative, della decisione piana «di codificare il diritto canonico e di codificarlo tutto intero»³.

I più recenti contributi in materia avvalorano decisamente quella traiettoria speculativa maturata negli ultimi decenni del secolo scorso che tende a comporre il quadro a lungo frammentato delle indagini rivolte «in modo tendenzialmente separato o su Pio X o sul Codice»⁴. La visione organica e profonda dei nessi tra i due poli della ricerca, il pontefice ed il *Codex*, che ne è scaturita, ha già consentito in varia misura di verificare e di valu-

¹ R. MERRY DEL VAL, *San Pio X. Un Santo che ho conosciuto da vicino*, Fede e cultura, Verona, 2012, p. 53.

² Del resto, «la riforma della curia romana, la fondazione dell'Istituto biblico, l'erezione dei seminari centrali e la legislazione per una migliore formazione del clero, la nuova disciplina per la prima – e per la frequente – comunione, la restaurazione della musica sacra, il suo poderoso atteggiamento contro i fatali errori del cosiddetto modernismo e la sua energica difesa della libertà della Chiesa in Francia, in Germania, in Portogallo, in Russia e altrove – per non parlare di molti suoi atti di governo – basterebbero indubbiamente per additare Pio X come un grande pontefice e un eccezionale condottiero di uomini», *ibidem*. Del resto, come sottolinea Fantappiè, «le ricerche settoriali finora svolte indicano che, nella preparazione e attuazione dei suoi più rilevanti provvedimenti, Pio X è stato mosso da due fattori convergenti: un forte spirito d'iniziativa personale – che contraddistingue il suo pontificato e che si traduce in una volontà forte e ostinata – e una valutazione negativa degli organi e del personale di governo della curia romana, da lui ritenuti poco efficienti e bisognosi di revisione», C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica. Il Codex Iuris Canonici (1917)*, t. II, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 639-640.

³ A. BOUDHINON, *La codification et la reforme du droit canonique*, in *Revue du clergé français*, XXXVIII, 1905, p. 18.

⁴ C. FANTAPPIÈ, *Pio X e il "Codex Iuris Canonici"*, in A. CATTANEO (a cura di), *L'eredità giuridica di San Pio X*, Marcianum Press, Venezia, 2006, p. 157. Sotto questo profilo merita d'essere ricordato come l'esigenza di una comprensione unitaria delle riforme piane fosse avvertita già all'indomani della morte di Pio X. Si chiedeva infatti Auguste Boudhinon: «Quelle a été dans ces réformes la part personnelle de Pie X, de quelles autres il a été pressé et réalisé la mise en pratique, quelles autres enfin se seraient trouvées préparées et comme mûres sans l'intervention active du pape; ce sont là des questions qui peuvent intéresser notre curiosité, mais auxquelles on ne saurait toujours donner des réponses précises», A. BOUDHINON, *L'oeuvre canonique de Pie X*, in *Le canoniste contemporain*, XXXVIII, 1915, pp. 339-340.

tare l'effettività dell'impronta piana sull'impostazione, lo svolgimento e gli esiti dei lavori della Commissione codificatrice⁵. Sicché è ormai fuori discussione «il ruolo di grande rilievo giocato da papa Sarto in ogni fase e sui diversi piani (ideativo, organizzativo e legislativo) della formazione del codice canonico»⁶.

Tra le molteplici linee prospettiche emerse in questo indirizzo scientifico, tuttora secondo⁷, merita qui d'essere seguita la linea di pensiero a suo tempo segnalata da Giuseppe dalla Torre che coglieva nel rapporto vitale tra l'esperienza del pastore e le scelte del legislatore la cifra profonda del Codice voluto da Pio X.

Egli, «unico tra i papi moderni, veniva dall'esperienza pastorale, che in maniera assoluta e vastissima aveva caratterizzato la sua vita»⁸; dunque, meglio di chiunque altro, «aveva avvertito appieno come al buon governo della Chiesa servissero poche leggi, ma chiare, accessibili a tutti e, quindi, applicabili e realmente applicate»⁹. E tuttavia, «proprio l'esperienza gli aveva fatto toccare con mano quanto il corpo delle leggi ecclesiastiche fosse confuso, in non pochi casi contraddittorio, certamente poco comprensibile per i non esperti in diritto canonico, quindi applicabile con difficoltà da parte della stragrande maggioranza dei ministri sacri»¹⁰. Pio X percepiva senz'altro «i vantaggi per l'azione pastorale di un codice chiaro, organico, esaustivo e di facile approccio per tutti, anche per i non esperti in diritto canonico»¹¹. E se si pensa a quanto la «dimestichezza» con il diritto della Chiesa orientasse l'azione e il ministero del giovane cappellano di Tombolo come del patriarca di Venezia¹², non è difficile comprendere che «il ruolo» di Pio X nell'elaborazione

⁵ Per una appropriata contestualizzazione dell'intera tematica è imprescindibile fare riferimento all'opera in due volumi, di C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, segnatamente il t. II, *Il Codex Iuris Canonici (1917)*, già citato.

⁶ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, cit., t. II, p. 688.

⁷ Si pensi alla ricchezza ed alla varietà dei contributi che hanno illuminato i molteplici aspetti dell'opera riformatrice di papa Sarto nel recentissimo Convegno Internazionale di Studi nel centenario della morte di San Pio X dedicato a *Riforma del cattolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X* (Treviso 24 ottobre-Venezia 25 ottobre 2013) di cui si attende la pubblicazione presso l'editore Marcianum di Venezia.

⁸ G. DALLA TORRE, *Pio X e il Codice di diritto canonico*, in *Arch. giur. Filippo Serafini*, 221, 2001, 1, p. 60.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ G. DALLA TORRE, *Il Codex Iuris Canonici*, in AA.VV., *Pio X. Un papa e il suo tempo*, a cura di G. Romanato, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 1987, p. 224. Egli infatti considerava la codificazione del diritto canonico «una misura importantissima» per poter «mantenere con maggiore determinazione i principi immutabili e la forza della disciplina ecclesiastica, *nova et vetera*». Infatti, come ricorda Merry del Val, «egli era sacerdote e pastore e, per temperamento, amante di provvedimenti pratici ed efficaci» e «più di una volta aveva constatato la propria impossibilità di governare bene con decreti che ammettevano diverse interpretazioni, leggi complesse e antiquate e un cumulo di disposizioni che erano lungi dall'essere sempre in armonia tra loro o dall'essere confacenti con le nuove circostanze». V. R. MERRY DEL VAL, *San Pio X*, cit., p. 53.

¹² Si pensi all'«approfondito e diuturno studio del *Decretum* di Graziano e delle Decretali pontificie che segnò, nelle ore libere da impegni pastorali, le giornate del Sarto quando era cappellano a Tombolo»; o «al progetto di istituzione di una facoltà giuridica nel seminario, quando era ormai Patriarca di Venezia», G. DALLA TORRE, *Il Codex Iuris Canonici*, cit., pp. 224-225. Non c'è dubbio, secondo Fantappiè, che «il costante interesse manifestato dal Sarto per il diritto canonico lungo tutta la sua carriera ecclesiastica, appena ripercorsa, evidenzia diversi elementi di affinità e di continuità con la *reformatio iuris* cui egli porrà mente una volta eletto papa». In particolare dev'essere sottolineata «la sua capacità di combinare, nel governo delle chiese particolari, la dimensione pastorale con la dimensione giuridica, coltivata attraverso gli studi personali e la pratica nelle curie diocesane»: «non c'è un qualche significativo provvedimento di riforma da lui varato (si pensi al-

del Codice non possa circoscriversi «a quello – pur di grande rilievo e certamente imprescindibile – di promozione e incoraggiamento dei lavori»¹³. Egli in realtà «segue passo passo l'elaborazione del testo, vigila e corregge, stimola continuamente per un acceleramento del lavoro»¹⁴.

In tale ottica, lo studio del processo di codificazione delle norme dedicate ai parroci si rivela particolarmente significativo non solo per valutare l'intensità del contributo pontificio, diretto o indiretto, all'elaborazione della nuova disciplina, che peraltro è stata già ampiamente apprezzata nei più diversi ambiti del diritto codificato¹⁵, ma per verificare in una sezione normativa ad alto contenuto pastorale la pertinenza dell'esperienza del pastore alle soluzioni tecniche del legislatore.

Non è difficile immaginare l'interesse sostanziale in questa materia di Pio X che, «avendo percorso tutta la gamma della gerarchia ecclesiastica (cappellano, parroco, vescovo, metropolita, patriarca, papa) era stato posto nella condizione ideale per cogliere le necessità e le disfunzioni nella vita quotidiana di una parrocchia, di una diocesi, di una sede patriarcale»¹⁶. E in tale prospettiva gli dovevano essere ben presenti nei loro termini essenziali due questioni disciplinari tra le più controverse sin dalle fasi preliminari del Concilio Vaticano I: vale a dire l'attualità o meno del regime postridentino di inamovibilità nell'ufficio parrocchiale e, quella, ad esso strettamente connessa, della *provisio canonica* per concorso delle parrocchie vacanti.

Alla vigilia della codificazione non poteva dunque sfuggire alla *mens legislatoris* l'urgenza di una conveniente soluzione dell'intero problema: una problema all'apparenza meramente procedurale, ma che nella sua complessità incideva sostanzialmente sulla fisionomia stessa dell'ufficio parrocchiale come segnalavano da più parti i vescovi e gli osservatori interessati quanto meno ad un chiarimento circa l'effettivo vigore di una disciplina di fatto disattesa in una parte non piccola della cattolicità.

l'aggiornamento degli statuti sinodali, al riordino dei seminari e della catechesi, alla revisione della musica sacra, alla vigilanza sulla pratica sacramentale, ecc.) che non sia pensato, preparato e fatto applicare con l'ausilio degli istituti e delle forme tipiche del diritto della Chiesa», *Gli inizi della codificazione pio-benedettina alla luce di nuovi documenti*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 113, 2002, p. 59.

¹³ G. DALLA TORRE, *Il Codex Iuris Canonici*, cit., p. 225.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Un avanzamento significativo in tal senso è emerso in modo chiaro nel recente Convegno internazionale dedicato a *Riforma del cattolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X*, già citato.

¹⁶ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, t. II, cit., p. 924. Del resto sarebbe irragionevole pensare «ad un piano di governo della Chiesa preparato da tempo, data la particolarissima modalità della sua elezione e la sua iniziale resistenza ad accettare l'ufficio»; e neanche «si può supporre un programma varato in collaborazione con l'entourage curiale, nei riguardi del quale è nota la sua diffidenza». Sembra piuttosto «trattarsi di un programma che, pur essendo stato definito dal Sarto dopo la sua elezione, si è necessariamente basato sulle esperienze accumulate in precedenza». In questo senso «le riforme promosse al centro della chiesa – compresa la codificazione canonica – possono essere interpretate come lo specchio fedele delle esigenze maggiormente avvertite dal Sarto nell'esperienza di governo delle chiese particolari». Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Gli inizi della codificazione pio-benedettina alla luce di nuovi documenti*, cit., p. 27. Non si può dubitare dunque che nella sua mente risultasse del tutto «perspicuo il nesso tra pastorale e diritto canonico», *ivi*, p. 37.

1. LA *STABILITAS* NELL'UFFICIO PARROCCHIALE

Per quanto riguarda il regime d'inamovibilità, merita qui d'essere sottolineato l'influsso immediato del decreto *Maxima cura* del 1910 sull'evoluzione dei diversi progetti di codificazione delle norme sui parroci, ormai giunta alle battute finali¹⁷.

Chi, all'indomani dell'*Arduum sane munus*, si accingeva alla stesura di questa sezione normativa era perfettamente al corrente che uno dei nodi più complicati da sciogliere riguardava la durata nell'ufficio parrocchiale del suo titolare.

L'entrata in vigore degli Articoli Organici al concordato del 1801 nei territori soggetti al dominio napoleonico segnava la crisi dell'equilibrio disciplinare raggiunto sulla base della normativa tridentina che ingiungeva ai vescovi di assegnare a ciascuna parrocchia «suum perpetuum peculiaremque parochum»¹⁸. Infatti la legislazione ecclesiastica di Bonaparte, insieme ad una drastica riduzione delle circoscrizioni parrocchiali, introduceva la distinzione tra parrocchie, propriamente dette, e chiese succursali: i parroci, titolari delle prime, venivano nominati dal vescovo dopo aver ottenuto il gradimento del governo che conferiva loro un trattamento economico, e continuavano a considerarsi perpetui secondo le disciplina canonica posttridentina; i rettori delle seconde, o *desservants*, privi di qualsiasi sussidio governativo, venivano approvati e revocati *ad nutum episcopi*¹⁹.

Senza addentrarsi nei risvolti culturali di questa situazione in cui sin dai primi decenni del XIX secolo si accende un'aspra polemica ispirata alla ecclesiologia tardo-giansenista, a colpi di animose *brochures* e articoli anonimi contro lo stato giuridico dei *desservants*²⁰,

¹⁷ Si tratta di uno di quei decreti pubblicati «*ad experimentum*», poi «incorporati» nel Codice «con lievi modifiche», C. FANTAPPIE, *Chiesa romana e modernità giuridica*, cit., t. II, p. 684. Assai suggestiva in proposito la testimonianza di Merry del Val, il quale attesta che «mentre il lavoro stava progredendo, non di rado accadeva che le opinioni non fossero concordi e si rendeva difficile decidere sull'opportunità di introdurre qualche punto particolare di legislazione o di riforma. Gravi argomenti si raccoglievano in favore o contro una data proposta. Le vedute e i desideri dei vescovi delle diverse parti del mondo non erano sempre in armonia tra loro, e i consultori romani sostenevano le loro ragioni con pari forza, in modo che si rendeva necessaria una loro seria considerazione». Avveniva allora che «Pio X con quel suo istinto pratico che così spesso manifestava, emanava in via di esperimento, un decreto che sembrava avesse migliore sostegno di validi argomenti, per essere poi eventualmente incorporato o no nella legislazione permanente, dando così la possibilità di correggere, o anche di ritirare, quel particolare decreto quando veniva il tempo di fissare il testo finale del nuovo Codice», R. MERRY DEL VAL, *San Pio X*, cit., p. 55. A tale riguardo non si deve dimenticare che «tutta la dottrina successiva abbia ravvisato le novità più salienti del *Codex iuris canonici* proprio nella legislazione piana e intermedia ad esso», cfr. R. ASTORRI, *Le leggi della Chiesa tra codificazione latina e diritti particolari*, Cedam, Padova 1992, pp. 45-47.

¹⁸ *Conc. Trid.*, Sess. XXIV, cap. 13, *de Reform.*, in J.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani*, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz, 1961 (d'ora innanzi MANSI), XXXIII, c. 164. Cfr. sul punto F. CLAEYS-BOUAERT, *Cure*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. III, Letouzey et Ané, Paris, 1938, cc. 897-898.

¹⁹ È bene tener presente che «nella prospettiva di una riorganizzazione capillare della Chiesa di Francia, duramente provata dalla temperie rivoluzionaria, le questioni relative ad una nuova definizione delle circoscrizioni diocesane e parrocchiali, si intrecciano con quelle riguardanti l'eventualità di un concorso governativo nella nomina agli uffici ecclesiastici ed il sostentamento del clero». Per un'analisi delle trattative tra lo Stato e la Chiesa circa il riassetto della geografia ecclesiastica e del trattamento economico del clero e, più ampiamente, dell'intera vicenda, v. C. MINELLI, *La distinzione tra parroci amovibili ed inamovibili nel processo di formazione del Codice piobenedettino*, in *Jus*, XXXVIII, 1991, pp. 226-223.

²⁰ In questa letteratura piuttosto diffusa, si segnala uno scritto contro l'amovibilità dei titolari della cura d'anime pubblicato nel 1839 da Charles Regis e Augustin Allignol, non tanto per la pretesa novità delle ar-

basti qui registrare il dato che alla vigilia del Vaticano I i quattro quinti dei sacerdoti preposti alla cura delle anime in Francia, in Belgio, nei territori tedeschi e olandesi annessi all'impero napoleonico risultavano del tutto amovibili. Vantaggi e svantaggi di questo stato di cose erano ben presenti alla commissione codificatrice in quanto le richieste dell'episcopato francese già nell'imminenza del Concilio²¹ e poi nella consultazione promossa nel 1904 riflettono l'urgenza di definire formalmente la condizione giuridica dei *desservants*²². Non pochi vescovi sostengono l'opportunità di estendere a tutta la Chiesa il regime dell'amovibilità dei sacerdoti in cura d'anime, mettendone in luce l'utilità pastorale in un contesto in cui sempre di più il ministero sacerdotale non può venir ridotto a un «ministero di conservazione» ma dev'essere riscoperto nella sua essenza di «ministero di conquista e di apostolato»²³. In ogni caso la diffusa consapevolezza che «il parroco è

gomentazioni sviluppate o per l'animosità dei toni, quanto proprio per la pubblicità che veniva in tal modo assicurata a tesi propagandate fino ad allora in pamphlets anonimi o in articoli di giornale non firmati. Come si è a suo tempo osservato, «l'esiguità e la debolezza delle argomentazioni giuridiche degli Allignol contro l'amovibilità – presentata non come una conseguenza, sia pure indebitamente tratta, dall'ambiguità delle norme pattizie, ma come una contraddizione patente della lettera del Concordato – contrasta con l'ampiezza dei riferimenti a questioni di natura ecclesiologica». Anche per gli Allignol, l'inamovibilità non sarebbe che una conseguenza dell'istituzione divina dei parroci, in quanto successori dei settantadue discepoli del Signore e pertanto del tutto assimilabili ai successori degli apostoli, i vescovi, dai quali non differirebbero che nella misura del potere. Un postulato, quello dell'istituzione divina dei parroci, che appartiene nella sua compiuta formulazione, a quella progressiva radicalizzazione in senso richerista-parochista che segna il passaggio nel tardo giansenismo «de la défense de la grâce efficace à la défense des "libertés ecclésiastiques"» (così R. TAVENEAUX, *Jansénisme et vie sociale en France au XVII^e siècle*, in *Revue d'histoire de l'Église de France*, 54, 1968, p. 39). Per una opportuna collocazione della problematica nell'evoluzione del pensiero giansenista, v. per tutti, E. PRÉCLIN, *Les jansénistes du XVIII^e siècle et la Consitution civile du clergé. Les développements du richisme. Sa propagation dans le bas clergé 1713-1721*, Paris, 1929. Per le ulteriori indicazioni bibliografiche e per una visione dei termini essenziali di questo dibattito alla vigilia della codificazione v. C. MINELLI, *La distinzione tra parroci amovibili ed inamovibili*, cit., pp. 233-240.

²¹ Significative in tal senso le richieste raccolte in MANSI, XLIX, dell'arcivescovo di Rouen (c. 110), del vescovo di Tours (c. 117) e del vescovo di Versailles (c. 138). Quest'ultimo faceva notare come «plusieurs églises, dans ces derniers temps, ont été agitées par des controverses fâcheuses sur l'inamovibilité canonique des curés desservants' ... le Concile pourrait s'occuper d'une semblable question ... puisqu'il réunirait des évêques venus des diverses parties du monde chrétien et capable d'apprécier les modifications que peut exiger la condition actuelle des diocèses, après les bouleversements produit dans le monde par tant de révolutions», *ivi*, c. 138.

²² Dai suggerimenti dei vescovi sintetizzati, riordinati e raccolti dal consultore Klumper nel volume *Postulata episcoporum in ordinem digesta*, in seguito alla consultazione del 1904 circa i mutamenti e le correzioni da apportare al diritto vigente in vista della codificazione, la distinzione tra parroci amovibili e parroci inamovibili risultava non soltanto nota all'episcopato cattolico ma del tutto scontata, con un diffuso e netto sbilanciamento a favore del regime dell'amovibilità. Infatti i *Postulata* non si discostano dagli orientamenti emersi nelle fasi preparatorie del Vaticano I: mentre i vescovi francesi chiedono un provvedimento definitivo sulla condizione giuridica dei *desservants* (così i padri della provincia di Sens, in *Postulata*, cit., 81) o, quanto meno, che la sostanziale accettazione dello *status quo* da parte di Gregorio XVI si traduca in una *lex generalis* per la Chiesa di Francia (in tal senso i vescovi della provincia di Rouen, *ivi*, 85); i vescovi di tutto il mondo chiedono una radicale abolizione della inamovibilità (per esempio i vescovi degli Abruzzi e della provincia di Monterrey, in *Postulata*, cit., p. 78) o, comunque, una drastica riduzione dei parroci inamovibili (di questo avviso i vescovi olandesi, *ibidem*, e i vescovi catalani, *ivi*, p. 82).

²³ Rimane centrale nell'intero percorso che conduce alla codificazione della disciplina sui parroci l'intuizione profetica del vescovo di Orléans, Mons. Dupanloup, che vale la pena citare letteralmente: «l'inamovibilité ... a été instituée pour les siècles et les pays heureux ... où le ministère sacerdotal pouvait n'être que le simple ministère de conservation; aujourd'hui, où il arrive que tant des fidèles vivent presque comme des infidèles ... le ministère n'est-il pas essentiellement qu'un ministère de conquête et d'apostolat», in C. MARCIL-HACY, *Le diocèse d'Orléans sous l'épiscopat de Mgr. Dupanloup*, Plon, Paris, 1962, p. 67.

fatto per il bene dei fedeli, non i fedeli per il bene del parroco»²⁴ urge quanto meno la correzione del regime d'inaffidabilità rigida, ormai largamente disatteso in una regione della cattolicità europea tutt'altro che irrilevante.

I lavori della Commissione registrano un andamento altalenante tra l'adozione *tout court* del regime di amovibilità *ad nutum episcopi* per tutti i parroci, prospettata dal consultore Ojetti nella prima stesura del suo *Votum*²⁵, e l'ipotesi avanzata da De Lai di una riforma della rimozione che, senza toccare in linea di principio l'inaffidabilità, ne mitigasse il rigore²⁶. Peraltro, in un voto del 17 aprile 1907 di cui Gasparri dà lettura nella consulta del 22 maggio successivo, lo stesso De Lai aveva già espresso forti perplessità circa il mantenimento del regime tridentino senza adeguati correttivi. L'inaffidabilità rigida rischiava di alterare la dinamica genuina del ministero pastorale, scolpita nel motto già citato e significativamente ripreso dal Segretario della Congregazione del Concilio, «non è il popolo pel parroco ma il parroco pel popolo»²⁷, in quanto «scambiando assolutamente le parti»²⁸ di questo rapporto, poteva giungere ad oscurarne la destinazione originale al punto da tornare «in destructionem et ruinam animarum» anziché «in aedificationem»²⁹.

Mentre la Commissione si accinge a discutere una redazione di compromesso che fa dipendere l'inaffidabilità o meno nell'ufficio non da una valutazione inerente la sua fisionomia essenziale ma da un criterio tutto sommato estrinseco, e cioè il conseguimento o meno del titolo *per concursum*³⁰, entra in vigore il decreto *Maxima cura*, della Congregazione del Concilio a firma del prefetto Gaetano De Lai, che segna la svolta decisiva nei lavori del *Coetus*³¹.

²⁴ Così si esprimono i vescovi di Macerata e di Salerno, in MANSI, XLIX, c. 400.

²⁵ I lavori prendono le mosse, come di consueto, dalla discussione di due voti. Nonostante il numero e l'ampiezza delle proposte di riforma provenienti dall'episcopato, il voto del consultore Sägmüller si limita a riprodurre il precetto tridentino sulla *perpetuitas* del parroco. (v. *Votum R.mi P. Ioannis Baptistae Sägmüller consultoris*, Romae 1906, in *ASV, CJC*, scatola 26). Il consultore Ojetti, invece, affronta la *vexata quaestio* con una proposta che recepisce totalmente l'orientamento dell'episcopato. Il can. 22 del suo *Votum* prevede infatti che l'ufficio parrocchiale sia «amovibile ad nutum episcopi» ed il vescovo, pur non potendo esercitare il potere di rimozione «nisi ex iusta causa concernente bonum animarum», non abbia l'obbligo di manifestare al parroco la ragione del provvedimento. Nel caso poi di rimozione senza colpa, si richiede che il vescovo debba assegnare al parroco «aequivalentem aut non multo inferiorem provisionem» (cfr. Titulus XVIII, *De parochiis*, Ojetti, 1ª lettura, in *ASV, CJC*, scatola 26). Per la datazione, l'attribuzione di paternità e l'evoluzione degli schemi reperiti nell'Archivio Segreto Vaticano si rinvia al saggio *La distinzione tra parroci amovibili ed inamovibili*, cit., segnatamente pp. 220-223 e alla *Tavola sinottica degli schemi* riportata in appendice, pp. 251-257.

²⁶ Nella consulta del 22 maggio 1907 egli respingendo l'ipotesi contenuta nel can. 22 del *Votum Ojetti*, propone piuttosto un'articolata disciplina della rimozione da inserire nel libro *De Iudiciis*, v. *Consulta 22 maggio 1907, Presidente E.mo Gasparri, Consultori Sebastianelli, Scapinelli, Many, Melata, Sleutijes, Bucceroni, Vidal, Bastien, Klumper, Bevilacqua* (d'ora innanzi *Consulta 22 maggio 1907*), in *ASV, CJC*, scatola 26.

²⁷ *Voto De Lai*, 17 aprile 1907, in *ASV, CJC*, scatola 26.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Ci si riferisce allo schema del 1909 che, dopo aver previsto un'articolata disciplina del concorso, definisce «perpetui» i parroci che hanno ottenuto la parrocchia *per concursum*, «amovibili *ad nutum respectivi ordinarii loci*» gli altri, rinviando in entrambi i casi alla parte procedurale per le norme sulla rimozione. V. (sub secreto pontificio) *Codex Juris Canonici*, pars specialis, liber I *De personis*, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDCCCXIX, in *ASV, CJC*, scatola 22.

³¹ Per comprendere l'intenso legame tra il pontefice ed il segretario della congregazione del Concilio «occorre prestare molta attenzione all'attività svolta dalla Congregazione concistoriale i cui poteri sulle questioni controverse di competenza degli affari tra i diversi dicasteri erano notevolmente accresciuti dalla riforma del

Tale decreto, non solo pone fine all'antica controversia sullo status giuridico dei *deservants*, equiparandoli ai parroci nel regime di rimozione, ma prende definitivamente le distanze da quella concezione d'«inamovibilità assoluta»³² che si era consolidata nel corso delle dispute ecclesiologiche del XVII secolo. In esso trova compiuta e solenne espressione l'argomento centrale contro l'inamovibilità rigida di cui il Segretario della Congregazione si era fatto latore in seno alla Consulta: «salus enim populi suprema lex est: et parochi ministerium fuit in Ecclesia institutum, non in commodum eius cui committitur, sed in eorum salutem pro quibus confertur»³³. In quest'ottica, il decreto mette a fuoco il concetto di *stabilitas* che riflette in modo solare la *ratio* tanto della disciplina tradizionale quanto della riforma in discussione. Infatti da un lato la previsione della stabilità nell'ufficio garantisce l'efficacia dell'azione pastorale «ut hi rectores quae parociae utilia aut necessaria esse iudicarent alacriore possent animo suscipere soluti metu ne ab Ordinario amoverentur pro lubitu»³⁴. Dall'altro, quella medesima stabilità, «quia in salutem est inducta fidelium»³⁵, non può essere spinta al punto da compromettere il bene del popolo cui pure è finalizzata.

Gli schemi successivi documentano in modo incontrovertibile la piena recezione di questo indirizzo da parte del *Coetus*. All'indomani del decreto *Maxima cura* viene introdotto nei progetti allo studio il termine *stabilis* in luogo di *perpetuus* o *inamovibilis* finché nella penultima stesura le categorie che sin dall'inizio avevano polarizzato l'attenzione dei consultori – inamovibilità/amovibilità – vengono configurate, secondo la *mens* del legislatore supremo, come indici del grado di *stabilitas* nell'ufficio³⁶.

La vicenda di queste norme si rivela paradigmatica sotto diversi profili; basti pensare a quanto esse riflettano la sensibilità del legislatore verso l'evoluzione del diritto particolare anche quando sia indotta o addirittura imposta dalle norme civili; la sua fattiva attenzio-

1908 e dove papa Sarto aveva nominato prefetto il fedelissimo cardinale De Lai»; con lui e con Vives y Tuto, egli «stabilì una forte amicizia e una salda collaborazione, fondata su una comunanza di idee e di sensibilità», C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, cit., t. II, p. 687. Del resto sulla preparazione di questo decreto ha con tutta probabilità influito anche il cardinal Gennari, di cui va segnalato l'opuscolo illustrativo, tratto dal «Monitore ecclesiastico», *Sulla rimozione amministrativa dall'ufficio e dal beneficio curato. Breve commento del decreto «Maxima cura»*, Roma, 1911. Quanto alla profonda sintonia tra il card. Gennari e il pontefice nella concezione stessa della riforma in atto, si veda, oltre alla testimonianza contenuta nel supplemento del «Monitore ecclesiastico», del gennaio 1940, dedicato al Cardinale Casimiro Gennari, 65, 1940, pp. 17-18, C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, cit., t. II, pp. 649-652.

³² A. VILLIEN, *A propos du décret «Maxima cura». Les desservants. Inamovibilité et concours*, in *Revue du clergé français*, 66, 1911, p. 276.

³³ Decr. *Maxima cura*, 20 agosto 1910.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Nello schema del 1912 viene prospettata una disposizione di ampio respiro per la quale «qui parociae administrandae praeficitur qua proprio eiusdem rector, stabilis in ea esse debet; quod tamen non impedit quominus ab ea removeri quaeat sive criminali iudicio sive amministrativo modo ad normam can. ... De iudiciis» (*Schema Codicis Juris Canonici*) (*Sub secreto pontificio*) *Sanctissimi Domini nostri Pii P. X, Codex Juris Canonici, cum notis Petri card. Gasparri*, Romae, 1912, ASV, CJC, scatola 23 (d'ora innanzi schema del 1912, cit.). Nel 1916, alla vigilia del *Codex*, compare un nuovo paragrafo in cui si precisa: «At non omnes parochi eandem obtineant stabilitatem; qui maiore gaudent, inamovibiles; qui minore, amovibiles appellari solent» (*Schema Codicis Juris Canonici*) (*Sub secreto pontificio*) *Sanctissimi Domini nostri Pii P. X, Codex Juris Canonici, cum notis Petri card. Gasparri*, Typis Vaticanis, Romae, 1916, ASV, CJC, scatola 88. V., per un'adeguata comparazione, *Tavola sinottica degli schemi*, in C. MINELLI, *La distinzione tra parroci amovibili ed inamovibili*, cit., pp. 252-257.

ne alle esigenze dell'episcopato e la prudente ponderazione delle implicazioni ecclesio-logiche insite in ogni scelta disciplinare, sulle quali si è riflettuto in altre occasioni³⁷.

In questa sede però dev'essere messo a fuoco il punto di intersezione tra le norme promulgate da Pio X in vista del rinnovamento pastorale ed i lavori della commissione codificatrice, in quanto segna la virata decisiva nella stesura degli ultimi schemi verso la riforma di un aspetto non secondario della disciplina posttridentina. Alla luce di questi dati, si conferma la tesi che vede nel *Codex*, non «una delle varie riforme» del governo di Pio X, quanto «la loro sintesi, il loro elemento di connessione e il loro coronamento»³⁸. In questo senso non vi è dubbio che la codificazione costituisca, anche in questa sezione normativa, lo «strumento privilegiato» ed il «fattore di moltiplicazione delle finalità progettuali» del programma pontificio «instaurare omnia in Christo»³⁹.

2. LA *LEX CONCURSUS*

Peraltro da un attento esame delle carte relative all'elaborazione della normativa sui parroci risulta in modo chiaro come il contributo del pontefice non si esaurisca nell'influsso, determinante e imprescindibile, come nel caso appena considerato, delle sue riforme parallele alla codificazione⁴⁰. L'ipotesi ormai condivisa che i suoi interventi personali non siano affatto isolati e si spingano in qualche caso fino a dettare la formulazione letterale delle norme è ulteriormente avvalorata da un riscontro assai significativo che si rinviene nei verbali delle Consulte dedicate alla disciplina del concorso parrocchiale.

Secondo la dottrina più sensibile alla portata innovativa delle riforme piane di quegli anni, la promulgazione del decreto *Maxima cura*, ponendo fine all'annosa controversia sull'amovibilità dei parroci, in qualche modo preannunciava la definizione di un altro problema ad essa correlato ed egualmente discusso: se si dovesse cioè abolire o quanto meno adeguare alle mutate circostanze la *lex concursus*⁴¹.

³⁷ Cfr. C. MINELLI, *La distinzione tra parroci amovibili ed inamovibili*, cit., pp. 249-250.

³⁸ C. FANTAPPIÈ, *Pio X e il "Codex iuris canonici"*, cit., p. 156. Come sottolinea sempre Fantappiè, uno dei caratteri distintivi assunti dal governo di papa Sarto è «l'aspetto metodico e interrelato che assumono le sue riforme nel loro complesso»: vale a dire che «tra la codificazione e le altre riforme particolari da lui promosse e guidate bisogna necessariamente presupporre, se non la trama di un disegno organico prestabilito, certo un'intima connessione e una reciproca integrazione», *Gli inizi della codificazione pio-benedettina*, cit., p. 27.

³⁹ C. FANTAPPIÈ, *Pio X e il "Codex iuris canonici"*, cit., p. 156. Si tratta di un programma «sorretto da una forte tensione ideale, da un'intransigenza sui principi, da una profonda pietà, da una preminente preoccupazione pastorale, e che proprio nell'agile *corpus legum* del Codice avrebbe dovuto trovare uno strumento pratico di realizzazione», G. DALLA TORRE, *Il codice pio-benedettino e lo "Jus publicum ecclesiasticum externum"*, in A. CATTANEO (a cura di), *L'eredità giuridica di San Pio X*, cit., 230. Del resto tale unità di ispirazione è stata colta dal relatore generale della causa di beatificazione, cardinal Antonelli: «in Pio X – parroco – vescovo – cardinale – papa – c'è sempre una stessa linea di orientamento, volta ad una stessa meta. E la meta, che dà unità e coordinazione a tutta la sua molteplice attività, è quella che egli indicò nel motto assunto già da patriarca di Venezia», F. ANTONELLI, *Sacra Rituum Congregatio-Sectio Historica, Disquisitio circa quasdam obiectiones modum agendi servi Dei respicientes in modernismi debellatione una cum summario additionali ex officio compilata*, Typis Poliglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1950, p. XII.

⁴⁰ Tale contributo legislativo «è avvenuto talvolta direttamente, talaltra per il tramite di altre persone di fiducia, in linea col carattere fortemente accentrato che papa Sarto aveva del governo della Chiesa e della Curia», C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, cit., t. II, pp. 683-684.

⁴¹ V. A. VILLIEN, *A propos du décret "Maxima cura". Les desservants. Inamovibilité et concours*, in *Revue du clergé français*, 66, 1911, pp. 275-276.

Questa legge, sancita dal Concilio di Trento e confermata dalla successiva legislazione pontificia, in particolare dalle disposizioni di Benedetto XIV, quale disciplina universale della *provisio canonica officii parochorum*, imponeva l'espletamento di un concorso indetto dagli Ordinari per valutare i titoli, la scienza e le attitudini pastorali dei candidati alle parrocchie vacanti⁴². Una disciplina ancora vigente alla vigilia della codificazione, ma che subiva da tempo deroghe ed adattamenti di non poco conto⁴³.

Si trattava dunque di decidere se mantenerla in vigore, riformarla o abolirla *tout court*.

Già alla vigilia del Vaticano I e poi nelle consultazioni sollecitate nell'ambito della codificazione non pochi vescovi, ammettendo una diffusa inosservanza della *lex concursus*, manifestavano perplessità di varia natura intorno ai reali vantaggi della sua applicazione⁴⁴.

Alle osservazioni che entravano nel merito della disciplina tradizionale, denunciando la sua inadeguatezza ad accertare l'effettiva attitudine dei chierici all'ufficio pastorale, si aggiungevano altri rilievi tecnici piuttosto consistenti. La critica più radicale ed acuta sotto questo profilo, emerge nelle *animadversiones*, alla vigilia della stesura finale delle nor-

⁴² La sollecitudine di affidare la cura della parrocchia vacante al soggetto più idoneo, già presente nel *Corpus Iuris Canonici* (si vedano al riguardo C. 28, X, *de prebendis et dignitatibus*, III, 5; c. 7, X, *de electione et electi potestate*, I, 6; c. 4, X, *de aetate et qualitate et ordine praeficiendorum*, I, 14; c. 14, X *de officio iudicis ordinarii*, I, 31; c. 29, 312, X *de praebendis et dignitatibus*, III, 5; c. 3, X, *de ecclesiis aedificandis vel reparandis*, III, 48; c. 14, *de electione et electi potestate*, I, 6, in VI; c. I, *de praebendis et dignitatibus*, III, 4, in VI; c. 15, *de haereticis* V, 2 in VI) ottiene una compiuta traduzione normativa nella Sess. XXIV cap. 18 *de ref.* del Concilio di Trento che istituiva la procedura del concorso, più tardi definito speciale in opposizione alla diversa prassi del concorso generale. Con la costituzione *In conferendis* del 16 maggio 1567 Pio V dichiara nulle, quindi prive di effetto «omnes et singulas collationes, provisiones, institutiones et quavis dispositiones parochialium ecclesiarum, praeter et contra formam ab eodem Concilio Tridentino, praesertim in examine per concursum faciendam, praescriptam factas aut in futurum faciendas». Ma una dettagliata disciplina del concorso viene prospettata nell'Istruzione di Clemente XI *Quo parochiales* del 10 gennaio 1721 e soprattutto nella costituzione di Benedetto XIV *Cum illud* del 14 dicembre 1742. Quest'ultima si apre significativamente così: «Cum illud semper plurimum formidaverit Ecclesia Catholica, ne indignis quibusque, et extra sacerdotale meritum constitutis, cura animarum, et Dominici gregis custodia crederetur, quia totius familiae status, et ordo nutat, si quod requiritur in corpore, non invenitur in capite».

⁴³ Per l'evoluzione delle norme sul concorso nel diritto anteriore al *Codex*, v. D. BOUÏX, *Tractatus de parochia*, Paris, 1880, p. 337 ss.; B. OJETTI, *Concursus*, in *Synopsis rerum moralium et iuris pontificii*, Roma, 1909, I, col. 1198-1206; F.X. WERNZ, *Ius decretalium ad usum praelectionem in scholis textus canonici sive iuris Decretalium*, tomus II, *De personis*, ex Officina libraria Giachetti, filii et soc., Prati, pp. 693-694; I. ROSSI, *De parocchia iuxta codicem iuris canonici*, Roma, 1923, pp. 163-165; J. DENIS, *Concours pour les curés*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1938, t. III, col. 1474-1485; F.X. WERNZ, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum opera P. Petri Vidal*, tomus II, *De personis*, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, Romae, 1952, p. 921; R. METZ, *La paroisse en France à l'époque moderne et contemporaine. Du Concile de Trente à Vatican II*, in *Revue d'Histoire de l'Église de France*, 61, 1975, pp. 284-285.

⁴⁴ Per una disamina completa delle diverse opinioni in proposito emerse in seno alle consultazioni dell'episcopato, a partire dai *Nonnulla quaesita circa disciplinam ecclesiasticam quae episcopis per eam occasionem Romae praesentibus proponuntur*, del 6 giugno 1867 ai *Postulata episcoporum* alle *Animadversiones* raccolte tra il 1912 e il 1914, v. C. MINELLI, *Normativa piobenedettina sul "concorso parrocchiale" fra tradizione e innovazione*, in *Seminario di storia delle istituzioni religiose*, Reprint Series n. 14, Università degli studi di Firenze, 1992. Occorre in ogni caso tenere presente che nell'imminenza del Vaticano I, le norme della *lex concursus* risultavano pienamente osservate solo in alcune diocesi italiane, spagnole ed austriache. Tra le altre regioni della cattolicità in cui si registra una sostanziale inosservanza della *Cum illud*, merita una menzione specifica la Francia, nella quale dopo il Concordato del 1801 e il ridimensionamento delle circoscrizioni parrocchiali nel senso sopra illustrato non si ha più traccia del conferimento per concorso. V., al riguardo, MANSI, XLIX, rispettivamente coll. 381-384; 388-390; 385-386.

me: secondo il vescovo di Tours, il tentativo di mantenere in vita la *lex concursus*, nonostante l'intensità delle obiezioni via via emergenti nel corso dei lavori, avrebbe denotato l'insensibilità del Codice al diritto consuetudinario⁴⁵.

In realtà l'idea di tener conto delle consuetudini non era affatto estranea al gruppo di lavoro come chiaramente risulta nella documentazione archivistica che in nota allo schema del 1908 prospettava una disposizione del seguente tenore: «in regionibus in quibus ex consuetudine episcopi aliter quam ope concursus certi fiunt de idoneitate candidatorum, haec consuetudo servari potest»⁴⁶. E, coerentemente con questo indirizzo, la soluzione adottata dal legislatore riflette, contrariamente a quanto paventato dal vescovo di Tours, una certa attenzione alle istanze dell'episcopato e una effettiva apertura al diritto consuetudinario. La norma promulgata infatti relativizza decisamente la disciplina posttridentina, che rimane in vigore soltanto nei luoghi in cui il concorso viene effettivamente praticato per la provvista delle parrocchie «donec Sedes Apostolica aliud decreverit»⁴⁷.

Tuttavia, alla luce della documentazione archivistica, non v'è dubbio che si tratti di una soluzione assai sofferta, maturata con molta fatica in un gruppo di lavoro per lo più aprioristicamente orientato a ripristinare il concorso per tutte le parrocchie. Tanto che, mentre i consultori dibattono sulla precedenza o meno dell'esame dei titoli a quello della scienza, Gasparri deve riformulare per ben due volte consecutive il canone dedicato all'indizione e alle modalità di espletamento del concorso⁴⁸.

In questa discussione molto analitica non sfugge un problema di fondo e cioè la necessità che qualcuno effettivamente decida di candidarsi. A tal proposito non ci si nasconde come spesso «i migliori non si presentino a causa della responsabilità spirituale o del timore di soccombere»⁴⁹. Secondo questa opinione, tanto condivisa da essere formalizzata in nota allo schema del 1908, i potenziali candidati assomiglierebbero non di rado a quegli «artisti di grido» che «non prendono mai parte ai concorsi, perché, se vincono guadagnano poco, se non vincono perdono tutto»⁵⁰: soltanto «i giovani che hanno tutto

⁴⁵ Dinanzi alla disciplina prospettata nello schema del 1912 in cui il *modus conferendi paroeciam* consiste ancora nell'espletamento di un concorso diretto ad accertare l'«idoneitas quoad scientiam» e solo in un secondo tempo la presenza «earum omnium qualitatum quae ad paroeciam vacantem rite regendam requiruntur» (Schema del 1912, cit., can. 339) il vescovo di Tours lamentava che: «... non haberi in codicem ratione de consuetudinibus», *Riassunto delle osservazioni dei Vescovi e dei Superiori regolari al libro I e II del Codice*, p. 122.

⁴⁶ (*Sub secreto pontificio*) *Codex Iuris Canonici, pars specialis, liber I De personis*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, MDCCCXVIII, in ASV, CJC, scatole 19 e 26 (d'ora innanzi schema del 1908, cit.) can. 201, n. 2.

⁴⁷ *Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab E.mo P. Card. Gasparri auctus*, Typis Polyglottis vaticanis, Città del Vaticano, MCMLXXIV, can. 459 § 4.

⁴⁸ Si vedano i dibattiti in tal senso nei verbali della *Consulta del 9 giugno 1907, Presidente E.mo Gasparri, Consultori Sebastianelli, Scapinelli, Melata, Bucceroni, Ojetti, Laurentius, Vidal, Many, Bastien, Bevilacqua*, in ASV, CJC, scatola 26; dell'*Adunanza della Commissione cardinalizia per la codificazione del 16 marzo 1908, De parochis, E.mi Ferrata, Martinelli, Gennari, Cavicchioni, Gasparri, Vives y Tuto, De Lai*, in ASV, CJC, scatola 26; dell'*Adunanza della Commissione cardinalizia per la codificazione del 24 marzo 1908, De parochis, E.mi Ferrata, Martinelli, Gennari, Cavicchioni, Gasparri, Vives y Tuto, De Lai*, in ASV, CJC, scatola 26; dell'*Adunanza della Commissione cardinalizia per la codificazione del 30 marzo 1908, De parochis, E.mi Ferrata, Martinelli, Gennari, Cavicchioni, Gasparri, Vives y Tuto, De Lai*, in ASV, CJC, scatola 26.

⁴⁹ Schema del 1908, cit., nota al can. 200.

⁵⁰ *Ibidem*.

da guadagnare e niente da perdere, si presentano sempre numerosi»⁵¹. D'altro canto una simile contraddizione non potrebbe affatto risolversi dicendo che sia il vescovo a «chiamarli», «assicurandoli dell'esito», poiché allora non si tratterebbe più di un «concorso»⁵².

In considerazione di questi rilievi, la redazione di Gasparri prevede una viva esortazione ai sacerdoti perché, pur non avendo l'obbligo giuridico di farlo, si presentino al concorso⁵³. A questo punto però tra i cardinali «si agita la questione se debba mantenersi l'espressione "si velint" riferita ai sacerdoti invitati a partecipare al concorso a mezzo di un bando»⁵⁴: la maggioranza «la sopprimerebbe come inutile e forse anche dannosa in quanto la libertà di concorrere trovasi già espressa nell'invito, con l'eccezione di De Lai e Vives che la conserverebbero a chiarire meglio il concetto della libertà anzidetta»⁵⁵.

Pertanto «nella indecisione si conviene di rimettere la decisione al Santo Padre»⁵⁶. La redazione successiva a questa richiesta risulta radicalmente mutata: non solo viene cancellato l'inciso «si velint» ma viene meno la formula stessa dell'invito a concorrere⁵⁷.

Non è difficile in questo caso sorprendere l'efficacia dell'intervento pontificio che incide direttamente sul tenore letterale della norma. Quest'ultima perde ogni indole esortativa per assumere il tono perentorio del comando giuridico: «Concurrentes infra mensem ab edicti publicatione mittant ad curiam episcopalem proprium nomen cum documentis, si quae habent, quae probent qualitates necessarias aut opportunas ad parochiam regendam»⁵⁸.

La tassatività di questa disposizione trae origine nella concezione stessa del ministero parrocchiale che Giuseppe Sarto coltivò fin dagli anni di Tombolo e di Salzano.

V'è in proposito un dato biografico estremamente significativo sul quale vale la pena soffermarsi.

Il giovane cappellano di Tombolo prese parte nel 1867 al concorso indetto dal vescovo di Treviso per ricoprire alcune parrocchie vacanti, tra cui quella più importante di Salzano che egli vinse⁵⁹. Dunque anche Giuseppe Sarto «fu invitato» a concorrere. Occorre sottolineare questo «fu invitato» perché, secondo una ricostruzione del tutto attendibile,

⁵¹ *Ibidem.*

⁵² *Ibidem.*

⁵³ Il contenuto di questa proposta si evince indirettamente dal verbale dell'Adunanza del 24 marzo 1908, in quanto la redazione di Gasparri, contrassegnata da un asterisco (*) e discussa in quell'Adunanza non è stata reperita: nella prima pagina del verbale relativo si annota in proposito «manca». È comunque possibile esaminare la redazione di Gasparri immediatamente successiva, stesa sulla base della discussione del 24 marzo, e contrassegnata da due asterischi (**).

⁵⁴ *Adunanza della Commissione cardinalizia per la codificazione del 30 marzo 1908*, cit.

⁵⁵ *Ibidem.*

⁵⁶ *Ibidem.*

⁵⁷ Il can. 199, § 2 redatto da Gasparri prevedeva: «Hoc edicto invitentur sacerdotes ut infra mensem ab edicti publicatione mittant, si velint, ad Curiam episcopalem documenta quae probent qualitates necessarias aut opportunas ad vacantem parochiam regendam». La redazione successiva alla richiesta di intervento del Santo Padre prospetta nel can. 318 la disposizione seguente: «Concurrentes infra mensem ab edicti publicatione mittant ad curiam episcopalem proprium nomen cum documentis, si quae habent, quae probent qualitates necessarias aut opportunas ad parochiam regendam», in *Schema* del 1909, cit.

⁵⁸ V. *ivi*, can. 318, § 2.

⁵⁹ v. in proposito G. ROMANATO, *Pio X. La vita di papa Sarto*, Rusconi, Milano, 1992, p. 75 ss. Peraltro, mentre scriviamo, attendiamo la pubblicazione della nuova biografia di Pio X, ad opera di Gianpaolo Romano, ormai imminente, dal titolo *Pio X. Alle origini del cattolicesimo contemporaneo*, Lindau, Torino, 2014.

egli stesso, «ormai divenuto Pio X, correggendo le imprecisioni contenute nella biografia di Marchesan, su richiesta dell'autore, (...) cancellò tutte le supposizioni sulle ragioni che l'avevano spinto a concorrere, e scrisse a margine un laconico e imperioso "fu invitato dal Vescovo a concorrere"»⁶⁰. Ora, «se la correzione risponde al vero, e non c'è motivo di dubitarne, risulta fin d'ora confermata quella mancanza di ambizioni umane del Sarto»⁶¹: sembrerebbe infatti, alla luce degli elementi di conoscenza disponibili, che «la sua carriera, dal primo gradino di partenza fino all'ultimo, da cappellano a papa, (...) procedette per volontà d'altri e non sua»⁶².

Sotto il profilo sostanziale quindi la norma, epurata di ogni riferimento alla disposizione soggettiva dei concorrenti, racchiude una concezione ben precisa della chiamata al concorso, finalizzata non tanto a sondare la volontà dei candidati quanto a provvedere tempestivamente alla cura della parrocchia vacante. In tale ottica la possibilità che un chierico in possesso dei titoli e delle qualità richieste si esimesse dal partecipare alla selezione non veniva nemmeno contemplata. All'oggettività dell'invito al concorso, così come lo avvertì personalmente Giuseppe Sarto, doveva corrispondere nell'ottica del legislatore un'analoga oggettiva disponibilità a prendervi parte, scevra di ogni calcolo umano, quale egli stesso ebbe a vivere in prima persona.

Il rigore formale del precetto proposto ai consultori ben traduce l'esigenza sostanziale di un'obbedienza incondizionata alla modalità fissata dal diritto per la *provisio canonica* delle parrocchie vacanti. Tale rigore peraltro non pare funzionale ad enfatizzare la *lex concursus* per se stessa, quanto piuttosto a renderne effettiva la praticabilità «donec Sedes Apostolica aliud decreverit»⁶³.

Emerge a questo livello un altro tratto inconfondibile della mentalità piana, che matura «ben prima della sua elevazione alla cattedra di Pietro», e cioè «la sua sensibilità al rilievo che il momento giuridico-istituzionale riveste in una realtà, qual è la Chiesa, che pure va oltre il diritto e non può essere circoscritta in una mera configurazione giuridica»⁶⁴. Da tale sensibilità scaturisce l'attenzione di Pio X al «giusto posto» del diritto «nella formazione del clero»⁶⁵, vale a dire la preoccupazione che «il clero fosse formato nel diritto, inteso correttamente quale utile strumento per la pastorale»⁶⁶.

Come è noto, una risposta compiuta alle istanze emerse nei dibattiti sulla *lex concursus* e sull'inamovibilità dei parroci si avrà soltanto con la revisione delle norme piobenedettine. Tuttavia è innegabile, alla luce dei dati emersi nel processo di codificazione, che esse siano il frutto di una valutazione estremamente realistica dei molteplici fattori in gioco via via richiamati dall'episcopato e dai consultori nelle loro diverse sfaccettature: dalla constatazione della pervasività delle leggi civili e dello sviluppo del diritto consuetudinario alla necessità di chiarire l'essenza stessa del ministero parrocchiale e di definire una volta per tutte i requisiti indispensabili per il suo esercizio. Un realismo che concepisce e formula le norme codificate come naturalmente aperte al loro superamento.

⁶⁰ *Ivi*, p. 79.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Codex Iuris Canonici*, cit., can. 459, § 4.

⁶⁴ G. DALLA TORRE, *Codex Iuris Canonici*, cit., p. 224.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ G. DALLA TORRE, *Pio X e il Codice di diritto canonico*, cit., p.61.

Dunque, mentre le soluzioni tecniche piane rivelano in breve tempo la loro contingenza, la concezione metodologica che le ha generate resta integra nella sua permanente tensione «a coniugare dimensione giuridica e dimensione pastorale nella realizzazione della finalità e dell'unità di azione proprie della Chiesa»⁶⁷. La forma tutta moderna del Codice fa dunque da crogiuolo ad un pensiero pronto a mettere a fuoco il fine e il bene da perseguire, ad interrogarsi sui mezzi tecnici più adeguati per raggiungerlo, a calibrare, correggere e riformare incessantemente l'azione giuridica⁶⁸. Ed è questo pensiero ad animare il contributo del pontefice al processo di codificazione, dall'*Index materialium*, come altrove si è dimostrato⁶⁹, all'orditura del tessuto codiciale ove, come rivela la vicenda delle disposizioni qui considerate, interviene il suo parere dirimente. L'affinamento di tale mentalità schiettamente canonistica, che matura in quella «circolarità di esperienza e progetto» assunta e verificata sistematicamente da Pio X «nelle relazioni tra periferia e centro della Chiesa»⁷⁰, si offre quale prezioso lascito cui l'inquietudine del pensiero giuridico contemporaneo può sempre attingere.

⁶⁷ A conferma della vitalità di questo criterio dell'azione giuridica si veda il recentissimo *Discorso del Santo Padre Francesco al Tribunale della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 24 gennaio 2014.

⁶⁸ Sono preziose a tale riguardo le notazioni di Fantappiè circa il modo di procedere delle riforme nella Chiesa. Come la storia insegna «la Chiesa non vara riforme di vasta portata in ambito disciplinare, liturgico e pastorale se prima non ha raggiunto una percezione sufficientemente chiara della via da seguire». Nel suo ordinamento la Chiesa «rispetta l'autonomia dei singoli riti e dei diritti particolari». Pertanto «i mutamenti delle leggi ecclesiastiche universali», sempre possibili, «sono praticamente limitati e distesi sui tempi lunghi, passano per una lenta evoluzione piuttosto che per un brusco rivolgimento e sono per lo più introdotti dopo una fase di sperimentazione nelle chiese particolari». Insomma «nelle vicende di questa istituzione tradizione e progresso anziché opporsi tendono a fondersi in un costante sforzo di adattamento», C. FANTAPPIÈ, *La rilevanza del diritto canonico nella storia della Chiesa*, in *Humanitas*, LIX/5, 2004, p. 943.

⁶⁹ V., in proposito, C. MINELLI, *Pio X e l'avvio del processo di codificazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 33, 28 ottobre 2013, pp. 1-38.

⁷⁰ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, cit., t. II, p. 924.